DELIBERA N.164/11/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' ONESET S.R.L. (AUTORIZZATA ALLA DIFFUSIONE DEL PROGRAMMA TELEVISIVO SATELLITARE "DIPRE' ART CHANNEL – CH. 935") PER LA VIOLAZIONE DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, PARAGRAFI 3.1 e 4.1, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 23 giugno 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 29 marzo 2010, n.73;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie" nel testo coordinato in allegato A alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 130/08/CONS, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 96 del 23 aprile 2008, come modificato dalla delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante: "Disciplina dei tempi dei procedimenti", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 settembre 2010, n. 208;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 16 febbraio 2011, n. 08/11/DICAM/N°PROC.2259/FB – notificato in data 21 febbraio 2011 – con il quale veniva contestata alla società Oneset S.r.l., con sede legale in Pomezia, via Campobello n. 1/C, autorizzata alla diffusione del programma televisivo satellitare "Dipre' Art Channel", la violazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori con particolare riferimento ai paragrafi 3.1, e 4.1 dello stesso, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per la trasmissione di un programma promozionale di servizi d'abbonamento a canali satellitari che trasmettono film per adulti, in data 6 luglio 2010 dalle ore 18:12 alle ore 18:42;

RILEVATO che la società Oneset S.r.l. non ha presentato memorie giustificative né ha chiesto di essere sentita presso l'Autorità sui fatti oggetto della contestazione;

164/11/CSP 1

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura del minimo edittale pari a euro 25.000,00 (venticinquemila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi lieve in considerazione del ridotto bacino di utenza di un programma satellitare come "Dipre' Art Channel" rispetto a quello delle emittenti nazionali, in funzione dell'accesso ai programmi limitato ai soli abbonati SKY, nonostante la natura dell'illecito attenga ad un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei minori;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: si prende atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Oneset S.r.l., autorizzata alla diffusione del programma satellitare "*Dipre' Art Channel'*", si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo delle proprie attività, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

ORDINA

alla società Oneset S.r.l. con sede legale in Pomezia, via Campobello n. 1/C, autorizzata alla diffusione del programma televisivo satellitare "Dipre' Art Channel", di pagare la sanzione amministrativa di euro 25.000,00 (venticinquemila/00), per la violazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori con particolare riferimento ai paragrafi 3.1, e 4.1 dello stesso, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.164/11/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

164/11/CSP 2

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n.164/11/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Roma, 23 giugno 2011

IL PRESIDENTE Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE Sebastiano Sortino IL COMMISSARIO RELATORE Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Viola

164/11/CSP 3